

impraticabilità del noccioleto della Buonaguro perchè invaso dai liquami, era stato ampiamente documentato dal CTU. Nè poteva avere ingresso nei confronti della Buonaguro l'eccezione di prescrizione avanzata dal Condominio, che la Regione Campania non aveva mai fatto propria, non operando tale eccezione, se sollevata da uno dei condebitori solidali, nei confronti degli altri che non l'abbiano fatta propria.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione Campania avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con atto notificato al Condominio Parco Hyria il 21 ottobre 2005 e alla Buonaguro, risultata nella stessa data irreperibile al domicilio eletto, il 10 aprile 2006, previa rinnovazione della notifica disposta dal G.I. Gli appellati si sono costituiti mediante comparsa e il Condominio Parco Hyria ha altresì proposto appello incidentale.

Sulle conclusioni della Buonaguro e del Condominio Parco Hyria, assunte all'udienza del 22 novembre 2006, cui era assente la Regione Campania, la causa è stata rinviata all'udienza odierna, per essere trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L'appellante principale censura la sentenza impugnata perché, in tema di manutenzione di corsi d'acqua, ove si escluda la applicabilità dell'art. 2051 c.c., andrebbe applicato l'art. 2043 c.c., con conseguente onere di provare la colpa dell'Ente pubblico, colpa nella specie non sussistente, sia perché il controllo del territorio competeva ai Comuni, sia perchè i danni subiti dalla Buonaguro erano da addebitarsi ad opere (tubi) posti in essere da terzi (come ben evidenziato dal CTU). Nè sarebbe stata tenuta in considerazione l'eccezione di prescrizione ribadita dalla Regione in corso di causa, e

specificamente nella comparsa conclusionale, eccezione che, se accolta, travolgerebbe l'intera decisione, ingiusta anche per quanto riguarda l'addebito delle spese, poste interamente a carico della Regione nonostante l'affermata corresponsabilità del Condominio Parco Hyria.

Entrambi gli appellati, nel costituirsi, hanno eccepito la tardività dell'appello ex art. 189 T.U. n. 1775/1933, notificato il 21 ottobre 2005, rispetto all'estratto di sentenza notificato il 20 settembre 2005 (anche se nei confronti della Buonaguro la iniziale notifica non era andata a buon fine).

La Buonaguro, inoltre, nel dichiarare espressamente di non accettare il contraddittorio su domande nuove, ha sottolineato come le domande proposte dalla Regione Campania nei confronti del Condominio esulino dal rapporto circoscritto dalla domanda iniziale dell'attrice, nei cui confronti il Condominio non ha mai assunto la posizione di contraddittore, restando dunque unico soggetto passivo e responsabile nei confronti della Buonaguro la Regione Campania.

Il Condominio, a sua volta, dopo aver condiviso le affermazioni della sentenza appellata in ordine all'omessa manutenzione dell'alveo da parte della Regione e alla mancata delega di competenze in materia idraulica da parte di tale Ente ai Comuni, censura la sentenza impugnata per aver affermato la corresponsabilità del Condominio nell'evento, nonostante la mancata estensione allo stesso della domanda della Buonaguro, senza peraltro esaminare l'eccezione di prescrizione e quelle di merito del Condominio stesso, con ciò ledendo il diritto di difesa dello stesso, esposto all'azione di regresso della Regione, la quale deve essere dichiarata unica responsabile dell'evento.



L'appello principale è inammissibile perché tardivo.

L'estratto della sentenza del Tribunale Regionale è stata infatti notificata alla Regione Campania il 20 settembre 2005, per cui da tale data decorreva il termine di trenta giorni - scadente il 20 ottobre 2005- per proporre l'appello secondo quanto previsto dall'art.183 del T.U. n. 1775 del 1933. Essendo stata la notifica dell'atto d'appello effettuata il 21 ottobre 2005, anche se non andata a buon fine in tale data nei confronti della Buonaguro, il predetto termine decadenziale risulta superato, a ciò non ostando incontestabilmente, il rinnovo della notificazione alla Buonaguro disposto con provvedimento istruttorio, sempre suscettibile di revoca e comunque, mai impeditivo di diversa valutazione in sentenza (art. 177 c.p.c.).

E' inammissibile anche l'appello incidentale del Condominio Hyria, che perde ogni efficacia, a' sensi dell'art. 334 c.p.c., a fronte della dichiarata inammissibilità dell'appello principale, non essendo state, tra l'altro, assunte conclusioni dalle controparti in danno del Condominio stesso, nei cui confronti non si è formato dunque alcun giudicato.

All'inammissibilità del ricorso principale consegue la condanna della Regione Campania alle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiara inammissibile l'appello della Regione Campania nei confronti di Rosa Buonaguro e del Condominio Parco Hyria, nonché l'appello incidentale del Condominio.

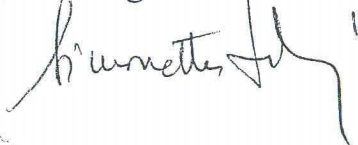
Condanna la Regione al rimborso in favore della Buonaguro delle spese che si liquidano in complessivi €. 7.145,00 (di cui €. 5.000,00 per onorari ed €. 905,00 per spese borsuali); ed al rimborso in favore del Condominio delle

R. L. 19/05

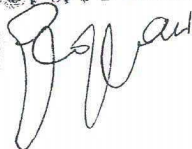
spese che si liquidano in complessivi €. 3.950,00 (di cui €. 2.000,00 per onorari ed €. 1.050,00 per spese borsuali).

Così deciso in Roma, addì 7 febbraio 2007, nella Camera di Consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

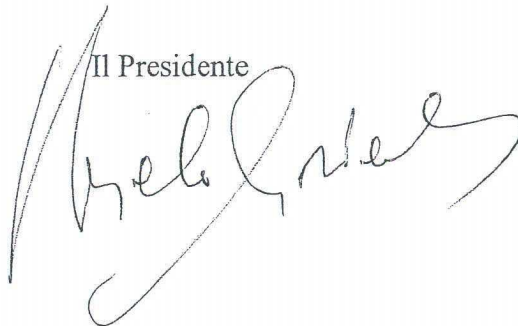
Il Consigliere Estensore



IL CANCELLIERE



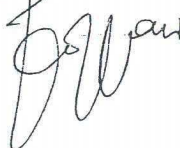
Il Presidente



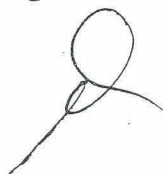
Depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 183 T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e 133 c.p.c.

Roma, 11 9 MAR. 2007

IL CANCELLIERE



Registato in data 18 Apr. 2007 al N. 18811,
verant. € 168,00 = (euro Centosessantotto/100)



RELATA DI NOTIFICA. L'anno 2007, il giorno

del mese di giugno, istante l'avv. Stefania Jeti, nella qualità, Io Sottoscritto

Aiutante dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la

Corte di Appello di Napoli, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., Via S. Lucia n.81,

Napoli, mediante consegna di copia

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copi dell'antescritto atto ad esse intimat ne designat domicili mediante consegna di copia a mani dell'impiegato addetto alla ricezione	
DELLINI FRANCA 11 GIU 2007	
UFFICIALE GIUDIZIARIO Anna Maria Severino	